

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE - G.D. DOTT. EDMONDO CACACE

C.P. ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO N. 8/2019

ULTERIORI OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F.

*** * ***

DELLA società ALMA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Andrea D'Ovidio, il quale sottoscrive il presente atto anche a conferma di aver personalmente comunicato i fatti storici, i dati contabili, valutativi e societari necessari alla redazione e di aver consegnato la documentazione allegata, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille, 47 presso l'Avv. Dario Mastrangelo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Mario Santaroni, Fabrizio Imbardelli e Marco Santaroni, in forza di procura in calce al ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L.F..

*** * ***

La debitrice, sia pure con i limiti imposti dalla necessità di ovviare ad un risalente disordine amministrativo e con le difficoltà provocate dalla pandemia che, da oltre nove mesi, rende obiettivamente difficoltoso il rapporto con i suoi consulenti, ha aderito all'invito del Tribunale di tenere viva la interlocuzione con il Commissario Giudiziale ed il Coadiutore.

Proprio per rendere il più possibile proficua tale interlocuzione e contribuire alla completezza della informativa ai creditori, ALMA, indirizza agli organi della procedura ed al Tribunale i seguenti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine ai rilievi formulati dal Commissario Giudiziale nella "Relazione Integrativa" depositata a seguito delle rettifiche al "piano" presentate dalla debitrice in data 7 dicembre u.s..

A) Sui crediti verso la controllata Ventunogennaio e la controllante Altea

Il Commissario riferisce (pag. 24) che il credito di Alma verso la partecipata Ventunogennaio è stato stimato nella misura di Euro 2.500.000,00, mentre nella relazione ex art. 172 l.f. ad esso è stato attribuito un possibile valore di realizzo di Euro 500.000,00.

Dà poi atto che Alma, nella integrazione al piano e alla proposta del 7 dicembre scorso ha depositato la offerta di acquisto di detto credito per l'importo di Euro 2.500.000,00 e dell'intero capitale sociale della Ventunogennaio S.r.l. al prezzo di Euro 1, ricevuta dalla società Bellidiastrum S.r.l..

Offerta condizionata alla omologazione del concordato ed assistita da una lettera di Europa Bank che attestava la disponibilità a garantire l'impegno della offerente, all'esito alle valutazioni in corso.

Il Commissario (pag. 25) segnala che l'offerta di Bellidiastrum non reca alcun termine di efficacia ed è dunque liberamente revocabile.

Inoltre, Europa Bank si è solo dichiarata disponibile al rilascio della garanzia fideiussoria, ma non si è impegnata a rilasciarla.

La scrivente, presto atto del primo rilievo, si è attivata, ottenendo da Bellidiastrum una precisazione (che si allega **sub 1**) con cui viene fissato un termine di efficacia più che congruo, avuto riguardo al tempo prevedibilmente necessario per conseguire la omologazione del concordato.

La stessa nota contiene l'impegno della offerente a prorogare la validità della proposta "a richiesta degli organi della procedura".

Quanto alla fideiussione di Europa Bank¹, offerta da Bellidiastrum, la scrivente, fa rilevare che, a motivo della cautela che caratterizza la condotta delle banche, la dichiarazione resa, pur senza essere impegnativa, è già significativa della positiva valutazione circa il prossimo rilascio della garanzia.

Si è comunque appreso che la emissione della fideiussione avverrà a breve e di ciò si darà tempestiva notizia al Commissario ed al Tribunale.

¹ Trattasi della stessa banca che ha garantito tutti gli impegni assunti da Promec Work, oggi Quojobis S.p.A., a sostegno del concordato.

B) Sull'apporto di nuova finanza da parte di Altea

Il Commissario segnala che la controllante aveva assunto l'impegno di apportare nuova finanza a sostegno del precedente piano concordatario ed aveva dato seguito a tale impegno, consegnandogli, "a titolo cauzionale" assegni circolari per Euro 350.553,00 versati sul conto della procedura.

La integrazione al piano apportata con le note del 7/12/2020 prevede l'impegno della stessa controllante ad eseguire un ulteriore apporto per Euro 123.561,00.

Nella relazione si formulano riserve sulla capacità di Altea di onorare tale impegno, avendo la stessa riferito di aver subito ingenti perdite di esercizio e si segnala che l'invito a mettere immediatamente a disposizione della procedura - (a titolo di cauzione) l'importo promesso è restato senza esito.

La scrivente si è prontamente attivata, invitando Altea ad evadere tale invito e ieri sono stati depositati nelle mani del Commissario n. 3 assegni circolari per un totale di Euro 123.561,00 pari all'intero apporto ulteriore promesso da Altea.

Non possiamo tuttavia non sottolineare che la Altea, che si è già privata di una significativa liquidità molto prima che il suo apporto divenisse esigibile, ha fatto fronte celermente alla richiesta di un ulteriore

esborso anticipato, confermando con eloquenti fatti la sua volontà di sostenere il risanamento di Alma.

C) Sul debito tributario

Con riferimento al debito tributario, la relazione integrativa ex art. 172 L.F. depositata in data 13 dicembre 2020 evidenzia (cfr. pag. 57) una differenza complessiva di Euro 31.292.320 tra il debito indicato dalla Ricorrente nel piano integrato del 7 dicembre 2020 (Euro 669.375.133) e quello dichiarato dall'Agenzia delle Entrate e da Agenzia Entrate Riscossione (Euro 700.667.453).

Come già evidenziato nelle note a chiarimento depositate in data 11 dicembre 2020, la differenza in commento è dovuta a due evidenti duplicazioni contenute nelle certificazioni erariali, in quanto:

- 1)** l'importo relativo alla cartella di pagamento n. 071R0712020000852555500000 (relativa all'IVA - periodo d'imposta 2016) è stato indicato sia nella certificazione di Agenzia Entrate Riscossione di Napoli (per Euro 13.740.094,17, cfr. importo evidenziato in rosa in allegato 2) sia nella certificazione di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (come partita di ruolo n. 2020C0020091 per Euro 13.338.541,25, cfr. importo evidenziato in rosa in allegato 3), con evidente duplicazione delle somme certificate;

2) l'importo relativo all'avviso di accertamento n. TK30305303780/2019 relativo al periodo d'imposta 2014 è stato indicato sia nella certificazione di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (per Euro 16.825.378,5 cfr. importo evidenziato in rosa in allegato 3) sia nella certificazione di Agenzia Entrate Riscossione di Napoli (per Euro per 16.825.378,5 maggiorati degli oneri di riscossione, cfr. importo evidenziato in rosa in allegato 4), con evidente duplicazione delle somme certificate.

Al fine di rimediare alle duplicazioni in commento, nel piano concordatario e nella istanza ex art. 182-ter L.F. integrati in data 7 dicembre 2020 sono stati considerati:

- a. con riferimento al punto 1, il solo importo recato dalla cartella n. 071R0712020000852555500000 in quanto già iscritto a ruolo;
- b. con riferimento al punto 2, il solo importo recato dall'avviso di accertamento n. TK30305303780/2019 relativo al periodo d'imposta 2014 indicato nella certificazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (Euro 16.825.378,5), in quanto in relazione a tali somme - essendo l'atto di accertamento stato notificato in corso di procedura - *"è inibita la richiesta di pagamento tramite il concessionario della Riscossione"* (Cass. n.

24427/2018 citata a pag. 105 della relazione ex art. 172 L.F.).

Rettificando il credito di Euro 700.677.453,14 (certificato dagli Enti preposti) al fine di elidere le evidenziate duplicazioni, il credito tributario si riduce a Euro 669.504.021.

L'ulteriore residua differenza rispetto al credito - pari a Euro 669.375.132,50 - indicato dalla Società nella istanza integrata ex art. 182-ter L.F., depositata in data 7 dicembre 2020 - è riconducibile ad importi certificati da Agenzia delle Entrate Riscossione (contravvenzioni, tributi comunali, ecc.), che non rientrano nell'ambito di applicazione del "*trattamento dei crediti tributari e contributivi*" e sono stati pertanto indicati nel piano concordatario tra i "Debiti verso Altri".

Con riguardo alla differenza di Euro 1.352.840 relativa al debito tributario chirografo rilevata (a pag. 57) dalla relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 13 dicembre 2020, si evidenzia che la maggior misura indicata dalla ricorrente è riconducibile agli oneri di riscossione. Al riguardo, si osserva che le certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate Riscossione considerano privilegiati gli oneri di riscossione riferibili a crediti erariali assistiti da privilegio. Tale impostazione non è condivisa della

Società, in quanto secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "l'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, e il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio" (in termini Cass. n. 22313/2019. In tal senso, *ex multis*, Cass. n. 25932/15 e Cass. n. 7868/14).

Per tali ragioni la Società, nella istanza integrativa ex art. 182-ter L.F. depositata in data 7 dicembre 2020, ha indicato il debito per l'aggio di riscossione (e per le spese) come chirografario, unitamente all'ulteriore importo di Euro 3.851,30, qualificato come tale nella certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio.

Ne consegue che, per pari importo, nel piano integrato depositato il 7 dicembre 2020 è stato ridotto il debito tributario privilegiato rispetto alla misura certificata da Agenzia delle Entrate Riscossione.

D) Sul debito previdenziale.

La evidenza delle duplicazioni di crediti da parte dell'INPS è stata già dimostrata e la condotta dell'Istituto conferma che - a breve - la dichiarazione trasmessa dal Commissario sarà rettificata.

Riteniamo comunque che, al di là di questo suggello, come detto di natura formale, il Commissario disponga di elementi documentali più che sufficienti a consentirgli di non tenere conto, ai fini della determinazione del passivo e del fabbisogno concordatario, le contestate duplicazioni.

E) Sui risultati della continuità.

Sull'argomento in epigrafe, la debitrice, in risposta a quanto segnalato dal Commissario nella Relazione dell'8 dicembre scorso, aveva svolto alcune considerazioni e sostenuto, anche sulla scorta di una situazione economica al 30/9/2020, che le perdite da continuità non si discostavano significativamente dalle previsioni di piano.

Nella relazione integrativa del 13 dicembre scorso (pag. 82 e ss.), il Commissario riprende il tema ed afferma che la situazione aggiornata fornita dalla debitrice è poco significativa, poiché *"il problema sollevato riguarda il 2019 (meglio, la sua frazione successiva al deposito della domanda in bianco)"*.

Ribadisce pertanto quanto evidenziato nella relazione ex 172, ove si legge:

"Il Fondo copertura perdite continuità rimane dunque indicato nel piano concordatario datato 07.05.20 (pag. 65) per € 7.561.791. Si ricorda che nella relazione ex art. 172 l. f. (08.12.20) veniva evidenziato come - confrontando i dati estrapolati dal bilancio al 31.12.19 depositato al registro delle imprese (EBITDA - 44.760.617,00) con quelli esposti dalla debitrice alla data del 24.04.19 (EBITDA - 11.783.067,95) - la perdita gestionale manifestatesi dal 25.04.2019 al 31.12.2019 sarebbe stata pari a € (44.760.617 - 11.783.067,95 =) 32.877.949,89. Con l'effetto di assorbire integralmente il predetto fondo a parziale copertura delle perdite manifestatesi durante l'amministrazione in continuità fino al 31.12.19".

Sul punto Alma ci ha fatto venire alcune precisazioni che volentieri trascriviamo facendole nostre.

Il bilancio relativo all'esercizio 2019 depositato da ALMA S.p.A. (**A11. 5**) evidenzia i seguenti risultati:

ESTRATTO CONTO ECONOMICO ALMA S.p.A. al 31/12/2019	
<i>(dati in unità di euro)</i>	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) ricavi delle vendite e prestazioni	76.631.540
5) altri ricavi e proventi	5.555.499
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	82.187.039
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	

6) per materie prime	160.890
7) per servizi	9.116.746
8) per godimento beni di terzi	3.742.988
9) per il personale	84.107.289
10) ammortamenti e svalutazioni	7.291.499
12) accantonamento per rischi	50.093.518
14) oneri diversi di gestione	29.799.746
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	184.312.676

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	102.125.637
---------------------------------------------------------	----------	--------------------

Sulla base delle evidenze economiche il C.G. ha evidentemente ricalcolato il margine operativo lordo (EBITDA) - grandezza economica espressiva dell'effettivo risultato economico - gestionale su cui si fonda il piano, depurando dai costi della produzione le componenti negative relative a poste valutative e non numerarie (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per rischi) pervenendo al un MOL o EBITDA pari a circa -44,7² milioni come di seguito evidenziato:

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-	102.125.637,00
- 10) ammortamenti e svalutazioni		7.291.499,00
- 12) accantonamento per rischi		50.093.518,00
= EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) TEORICO	-	44.740.620,00

Il risultato così calcolato non rappresenta invero l'effettivo margine operativo lordo (o EBITDA) espressivo della gestione corrente aziendale tenuto

² L'EBITDA (invero apparente per quanto si dirà in seguito) desunto da una prima analisi del conto economico ammonta ad euro 44.740.620 rispetto ad un risultato negativo evidenziato dal C.G. pari ad euro 44.760.617.

conto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, sono state recepite nel nostro ordinamento importanti previsioni normative in materia di **bilancio d'esercizio**, tra cui la più rilevante con specifico riguardo al conto economico, è stata l'eliminazione dal conto economico della **sezione E del conto economico**, che accoglie(va) i **proventi ed oneri straordinari**.

Pertanto, con effetto a partire dai bilanci d'esercizio 2016 per la componente straordinaria (non più presente negli schemi civilistici) è stata prevista (tra l'altro) un'allocazione delle componenti straordinarie positive tra gli "altri ricavi" (voce A.5 degli schemi civilistici) e delle componenti negative tra gli "oneri diversi di gestione" (voce B.14 degli schemi civilistici).

Pertanto ai fini del calcolo effettivo del margine operativo lordo (EBITDA) si ritiene necessario depurare il risultato economico anche delle componenti effettivamente straordinarie oggi riclassificate in voci prima esclusivamente imputabili a componenti positive e negative afferenti la gestione corrente.

Tra gli altri ricavi sono contabilizzate:

- "sopravvenienze attive c/conc." (c. 80.87.807) pari a complessivi euro 4.633.539,85. Si allega relativo mastrino (**All. 6**).

Tra gli oneri diversi di gestione sono contabilizzate:

- "sopravvenienze passive c/conc." (c. 72.94.802) per complessivi euro 13.094.048,17 Si allega relativo mastrino (**All. 7**);
- "sopravvenienze passive c/ric. Imposte" (c. 72.94.804) per complessivi euro 14.208.437,82 Si allega relativo mastrino (**All. 8**).
- "sopravvenienze passive" (c. 72.94.3) per complessivi euro 1.587.172,08; Si allega relativo mastrino (**All. 9**).

Tali voci (tra le più significative) accolgono rettifiche contabili, evidentemente di natura straordinaria, operate per l'adeguamento dei saldi patrimoniali alle effettive consistenze all'esito della puntuale attività di verifica dei saldi operata nell'ambito dell'attività di predisposizione del piano con il supporto di DELOITTE e delle verifiche effettuate dall'attestatore.

Depurando i risultati economici da tali componenti straordinarie il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a -20,5 milioni di euro come di seguito evidenziato:

=	EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) TEORICO	- 44.740.620,00
-	"sopravvenienze attive c/conc." (c. 80.87.807)	-4.633.539,85
+	"sopravvenienze passive c/conc." (c. 72.94.802)	13.094.048,17
+	"sopravvenienze passive c/ric. Imposte" (c. 72.94.804)	14.208.437,82
+	"sopravvenienze passive" (c. 72.94.3)	1.587.172,08

= EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) EFFETTIVO	- 20.484.501,78
-----------------------------------------------------	------------------------

I risultati del 2019 riportati nel piano, depurati delle medesime voci, evidenziano un EBITDA negativo pari a circa 20,7 milioni di euro (come sinteticamente riportato nella seguente tabella) assolutamente in linea con i dati consuntivi registrati dalla società.

Conto Economico	Aprile 2019A adjusted	Maggio - Giugno 2019E	Luglio - Dicembre 2019E	Totale 2019
<i>(Dati in € 000)</i>				
Ricavi delle vendite	51.111	13.260	12.247	76.618
Valore della produzione	51.111	13.260	12.247	76.618
Costi per materie prime	(96)	(11)	(53)	(161)
Costi per servizi	(6.495)	(772)	(1.078)	(8.345)
Costi per god. di beni di terzi	(2.292)	(690)	(741)	(3.723)
Costi per il personale	(55.158)	(15.179)	(13.760)	(84.097)
Oneri diversi di gestione	(875)	(37)	(37)	(950)
EBITDA	(13.805)	(3.430)	(3.423)	(20.658)

F) Sul fabbisogno concordatario

Le dichiarazioni di credito fatte pervenire dalla Agenzia delle Entrate e dall'INPS (per le quali i competenti uffici stanno eseguendo una verifica, finalizzata ad una **inevitabile** rettifica), e le prudenziali imputazioni a "fondo rischi" di pretesi crediti, inducono il Commissario a riferire che "la proposta concordataria, così come formulata, non

consente, con la nuova finanza esterna messa a disposizione, di rispettare le percentuali di pagamento proposte ai creditori chirografari di cui alle Classi 1 e 2 (ovvero 1, 2 e 3)" (pag. 89).

In particolare, considerando i debiti potenziali dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, il maggiore fabbisogno sarebbe pari ad Euro 1.785.338; non tenendo conto di essi, esso è pari ad Euro 257.993.

Alla luce di quanto esposto in ordine alla duplicazione delle pretese previdenziali/erariali ed alla esatta determinazione dei risultati operativi del 2019, può concludersi che i fondi stanziati nella proposta concordataria possano assorbire le differenze rilevate dal Commissario in termini di maggior fabbisogno concordatario.

Tanto più alla luce di quanto precisato dalla scrivente nelle "osservazioni" depositate il 12 dicembre scorso in ordine alla flessibilità della destinazione dei fondi, privi di specifici vincoli di destinazione e dunque utilizzabili anche per dare copertura a crediti di natura diversa da quella indicata nella appostazione. Di ciò pare consapevole lo stesso Commissario, il quale termina la propria relazione integrativa segnalando, che le previsioni di incapienza dell'attivo sono state effettuate *"per l'eventualità che le potenziali variazioni sfavorevoli sopra elencate dovessero*

concretizzarsi tutte, ed ognuna nella misura massima ipotizzata".

La natura tuzioristica della indicazione di un fabbisogno concordatario maggiore di quello indicato dalla debitrice³ induce il Commissario a non modificare il giudizio di maggiore convenienza del concordato rispetto alla alternativa fallimentare.

Ed è con la convinzione che i creditori, anche con il nostro contributo, abbiano ricevuto la più completa informativa, confidiamo nella approvazione della proposta.

Si allegano:

1. lettera Bellidiastrum S.r.l. in data 14/12/2020;
2. certificazione Agenzia delle Entrate Riscossione Napoli;
3. certificazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
4. Certificazione Agenzia Entrate Riscossione Napoli;
5. Bilancio Alma S.p.A. 2019;
6. Scheda sopravvenienze attive da rettifiche c/concordato;
7. scheda sopravvenienze passive c/concordato;
8. scheda sopravvenienze passive da ricalcolo imposte;
9. scheda sopravvenienze passive.

³ Maggiore fabbisogno che, alla luce di quanto illustrato e documentato nelle presenti osservazioni, confidiamo possa essere rivisto.

Roma, 15 dicembre 2020

ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

L'Amministratore Unico


Dott. Andrea D'Ovidio



Avv. Prof. Mario Santaroni



Avv. Fabrizio Imbardelli



Avv. Marco Santaroni

